

Sentenza del 16/03/2012 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Genova Sentenza del 16/03/2012 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Genova

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI consulente tributario mancata presentazione della dichiarazione e mancato versamento delle imposte responsabilità del contribuente per limposta non assolta - sussistenza

Massima:

Nellipotesi in cui il professionista delegato dal contribuente non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi ed a versare le relative imposte, il contribuente resta comunque obbligato al versamento del tributo, essendo colui che ha realizzato il relativo presupposto ed a nulla rilevando su tale debenza lavvenuto conferimento della delega.

Intitolazione:

SANZIONI consulente tributario mancata presentazione della dichiarazione e mancato versamento delle imposte responsabilità del contribuente rispetto procedura prevista dalla L. n. 423/95 necessità.

Massima:

Nellipotesi in cui il professionista delegato dal contribuente non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi ed a versare le relative imposte, ai sensi della L. n. 423/95, non sono dovute le sanzioni dal contribuente se la violazione consegue alla condotta penalmente illecita del consulente tributario (sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante che lo ha nominato), se è fornita la prova che il contribuente ha dato al consulente il denaro per il pagamento delle imposte, se è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria anteriormente alleffettuazione dei controlli da parte dell'Erario e se, comunque, il contribuente provvede a versare limposta dovuta.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE **12**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SCANU | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GALLETTO | ROBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 129/11
depositato il 19/01/2011

- avverso **AVVISO DI ACCERTAMENTO** n° TL3011104866 IVA + IRAP 2006
contro **AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA**

proposto dal ricorrente:

SALVIATI LUCA
VIA BOZZI 99A 19034 ORTONOVO SP

difeso da:

AREZZI STEFANO
VIA FIASSELLA 10/12 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 129/11 + 130/11 e
131/11

UDIENZA DEL

29/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

50/12/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/3/12

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.129/11 R.G.R.

(vi sono uniti i nn. 130 e 131/11 R.G.R.)

Con ricorsi depositati il 19.01.2011 ricorreva SALVIATI LUCA, esercente la cessata attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico, avverso avvisi di accertamento, emessi dall' Agenzia della Entrate – Direzione Provinciale di Genova, con il metodo induttivo, in seguito ad omessa dichiarazione dei redditi ed IVA, per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007.

La parte ricorrente fa presente quanto segue:

-gli atti impugnati derivano da p.v.c. del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Genova del 13.05.2010;

-che, a propria insaputa, il professionista a cui era stata conferita tutta la consulenza tributaria non ha mai presentato le dichiarazioni fiscali annuali;

-l'Ufficio non ha tenuto in alcuna considerazione i ricavi effettivamente realizzati ed i costi inerenti l'attività professionale, ancorchè regolarmente registrati nei libri contabili;

-per quanto concerne l'IRAP i conteggi effettuati dall'Ufficio sono errati, non essendo stata considerata la deduzione forfettaria;

-per quanto riguarda la quantificazione del reddito d'impresa la motivazione dell'atto impugnato è insufficiente e lacunosa;

-riguardo alla pretesa antieconomicità dell'attività esercitata è notorio che i lavori per la realizzazione della metropolitana, protrattisi per anni, hanno causato una diminuzione di clientela e dei conseguenti ricavi, per tutta la zona di via Gramsci;

-l'atto impugnato è viziato da errore per quanto riguarda l'accertamento dei contributi previdenziali, in quanto l'Ufficio non ha tenuto in considerazione i versamenti fissi sul reddito minimale, regolarmente effettuati;

-le violazioni contestate e le conseguenti sanzioni, devono essere interamente imputate alla condotta truffaldina del consulente fiscale incaricato.

L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla propria pretesa impositiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:

- i ricorsi strettamente connessi ed identici nel contenuto, vengono discussi unitamente e riuniti nella presente decisione;

-la legge 423/95 distingue tra la responsabilità del delegato e quella del delegante-contribuente, con riferimento all'imposta e alle sanzioni tributarie;

-con riferimento all'imposta, è necessario precisare che obbligato nei confronti dell'Erario è sempre il contribuente, poiché questi è il soggetto dotato dei presupposti che fanno scattare l'imposizione. La delega, che può assumere varia natura giuridica, non può certo influire sull'obbligazione tributaria, come del resto su ogni altra obbligazione, che rimane radicata fra i soggetti originari. Di conseguenza, il contribuente dovrà comunque adempiere direttamente i propri obblighi nei confronti del Fisco, salvo rivalersi, con una richiesta di risarcimento dei danni (che può anche dar luogo a un'azione giudiziaria civile), sul soggetto delegato che ha trascurato i propri obblighi;

-con riferimento alla responsabilità relativa alle sanzioni, va evidenziato che nel decreto che disciplina i principi generali delle sanzioni tributarie, ovvero il D.Lgs 472/97, sono previste alcune norme che regolano la responsabilità tra il delegante e il delegato. Le sanzioni amministrative, in virtù del principio personalistico, sono infatti irrogabili a tutte le persone fisiche che hanno commesso o concorso a commettere il fatto illecito;

-di conseguenza la sanzione potrà riguardare:

a) il solo contribuente, ed è questo il caso ordinario, visto che fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto l'atto illegittimo (ex articolo 11, comma 2, Dlgs 472/97). Lo stesso potrà tuttavia rivalersi civilisticamente sul delegato;

b) più soggetti coinvolti nel comportamento, ad esempio delegante e delegato che hanno messo in atto un comportamento volto a evadere le imposte, sempre che di tale concorso sussista una prova. Ciascun responsabile verrà autonomamente assoggettato alla sanzione senza vincolo di solidarietà;

c) più soggetti legati da responsabilità solidale, ovvero il rappresentante e il soggetto a favore del quale questi ha agito (ex articolo 11, Dlgs 472/97, fatta salva la responsabilità esclusiva delle persone giuridiche ex articolo 7 del Dl 269/2003);

-nel caso in esame, cioè quello dell'asseritamente ignaro contribuente che scopre di non essere stato diligentemente assistito dal proprio delegato, si potrà vedere il delegante completamente esonerato da responsabilità per le sanzioni nel caso di *"mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi"* (articolo 6, comma 3, Dlgs 472/97);

-la legge 423/1995 prevede infatti la sospensione della riscossione delle sanzioni relative agli omessi versamenti qualora:

1) la violazione consegua alla condotta penalmente illecita di consulenti tributari e di qualsiasi terzo, sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante, come precisato dalla circolare 180/98;

2) venga fornita la prova del passaggio monetario al delegato;

3) sia stata presentata una denuncia all'Autorità Giudiziaria;

4) venga, comunque, versata l'imposta dovuta;

-se ne deduce che soltanto le sanzioni sono regolate dal principio personalistico, l'imposta continua a gravare sul contribuente;

-orbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale atta a dimostrare che per gli anni in discussione abbia provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, così come previsto dalla Legge 423/95;

-sempre alla luce di quanto indicato dalla citata legge, il richiesto annullamento dell'atto impugnato e delle relative sanzioni, non può essere preso in esame poiché la prevista denuncia all'Autorità Giudiziaria è avvenuta solo successivamente alla verifica della G.d.F. ed il ricorrente non ha fornito la prova di avere provveduto al pagamento dell'imposta ancora dovuta.

La Commissione ritiene, pertanto, non accoglibili i presenti ricorsi e, in considerazione della materia trattata, compensabili le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, riuniti i ricorsi 129/11,130/11 e 131/11 R.G.R., respinge, confermando gli accertamenti.

Spese compensate.

Genova, 29.11.2011

IL GIUDICE RELATORE
(Dr. Angelo SCANU)

IL PRESIDENTE
(Dr. Antonio GHIGLIAZZA)

